



ORIGINALE

ORDINANZA N. 99 del 04-10-2023

**Oggetto: INQUINAMENTO ATMOSFERICO MISURE URGENTI IN
MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DI
EMISSIONI CLIMAALTERANTI E POLVERI SOTTILI- MISURE AI
SENSI DELLA D.G.R. 238 DEL 02.03.2021**

IL SINDACO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Ordinanza n. 97 del 11.10.2022 ad oggetto *“Inquinamento atmosferico - misure urgenti in materia di contenimento della produzione di emissioni climaalteranti e polveri sottili- D.G.R. 238 del 02.03.2021”*
- DGRV 238 del 02.03.2021 ad oggetto *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”*

Premesso che:

il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, prevede che i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM₁₀) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

Considerato che:

tra le azioni e misure utili previste dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico) e per le fonti fisse (impianti termici);

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le concentrazioni degli inquinanti come PM₁₀ e PM_{2,5} e benzo (a) pirene permangono piuttosto critiche, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale;

il funzionamento dei motori endotermici, il riscaldamento degli edifici e la combustione di biomassa legnosa hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono emissioni (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x, ecc.);

i provvedimenti di limitazione hanno una duplice natura:

emergenziale, in quanto riducono i fumi delle combustioni in situazioni di elevata criticità ambientale

strutturale in quanto sensibilizzano l'opinione pubblica e quindi contribuiscono alla modifica dei comportamenti sbagliati e dannosi per la salute, ed incentivano la riqualificazione energetica degli immobili (diagnosi energetica, isolamento delle superfici opache e trasparenti, riqualificazione e manutenzione degli impianti, energia rinnovabile, domotica, energy management-UNI EN ISO 50001), dei veicoli e dei motori in genere;

la salute delle persone, in questo caso, è tutelata dal rispetto delle norme vigenti in materia;

Le misure antismog comunali hanno come obiettivo la riduzione dell'inquinamento provocato dal locale consumo di energia fossile e biomassa, mediante azioni del breve (emergenziali) e del lungo termine (strutturali) e perciò risultano di competenza del sindaco (ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Visto inoltre che:

la Regione, con DGRV n. 836 del 06.06.2017, ha approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura.

La Regione ha altresì indicato l'applicazione delle misure temporanee e omogenee individuate nell'Accordo di cui al titolo, precisando che i soggetti attuatori sono i Comuni, che l'ambito territoriale di riferimento sono gli Agglomerati e le Aree Urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che il periodo va almeno dal 1° ottobre al 31 marzo e che l'applicazione è in funzione del livello di allerta;

la Provincia di Treviso ha convocato il TTZ in data 28.09.2023 per illustrare ai Comuni la situazione dell'inquinamento nonché ribadire la necessità di emanare provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- Considerato che le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è modulato su tre livelli di allerta per il PM₁₀:

- Nessuna allerta: Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m³) della concentrazione di PM₁₀. - Colore Verde

- Primo Livello: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. – Colore Arancione

- Secondo Livello: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. - Colore Rosso

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In

base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- che la stazione di riferimento per il Comune di Treviso è la stazione di “fondo urbano” di Via Lancieri di Novara;

DATO ATTO che:

- la presenza dei principali assi viari sui quali transita la maggior parte dei veicoli non può essere interessata alla chiusura del traffico perché soggetta alla potestà di altri enti: **SR n. 89 “Trevisomare” - SP n. 64, SP. n. 116**
- l’eventuale chiusura al traffico delle sole strade comunali non produrrebbe effetti significativi stante il limitato numero dei veicoli interessati;
- il Trasporto Pubblico Locale in Comune di Roncade avente carattere extraurbano non ha la necessaria diffusione capillare e presenta orari limitati di attraversamento del territorio;

tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che sia necessario applicare le seguenti misure minime ed eventualmente aggiornarle in relazione all’eventuale aggravarsi della situazione.

Visti:

- DGRV 238 del 02.03.2021 ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”

- l’art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Nuovo Codice della strada” con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all’interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

- l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, e ss.mm.ii. “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

- la DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”;

- la DGRV n. 1909 del 29 novembre 2016 “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10”;

- la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;

- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare acquisita al protocollo regionale n. 532548 del 15.12.2020;

- il D.M. n. 383 del 06.10.2022

- l’art. 10 della Legge 103/2023 di conversione del D.L. 69/2023 “*Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147*”

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

1. **DI VIETARE** ai sensi **DGR n. 238 del 02 marzo 2021**, per quanto di competenza Comunale, la combustione all’aperto dei materiali vegetali di cui all’art.185, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii. (paglia, sfalci, potature, altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia), fino al **30 aprile 2024**;

2. per effetto dell'art. 10 della legge 103/2023, **DI SOSPENDERE TUTTE LE DEROGHE** di cui all'art. 46 Regolamento di Polizia Urbana per il medesimo periodo fino al 30 aprile 2024 fatta salva la possibilità di adottare speciali provvedimenti di deroga che dovessero rendersi necessari e che saranno valutati caso per caso.

3. PER GLI EDIFICI (FONTI FISSE)

3.1 Limitazione d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento nel periodo dal 22 ottobre 7 aprile 13 ore al giorno:

Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale

Tipologia di edifici e limitazioni:

- 19°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla:
 - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve tutte le deroghe previste dal D.M. n. 383 del 06.10.2022

3.2 Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari

- cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all'edificio
- autorimesse esterne
- scale di collegamento tra i locali sopraccitati

3.3 Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali

- limitare l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci

3.4 Divieto

di utilizzo camini aperti ad esclusione dei barbecue;

di utilizzo pellet che non rispetti le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, e comunque deve essere certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato

di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle"

di utilizzo biomasse per stufe <3 stelle in allerta verde e < 4 stelle in condizioni di allerta superiore a verde, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativo

4. PER I VEICOLI (FONTI MOBILI)

4.1 Obbligo di spegnimento del motore

Obbligatorio sempre il motore degli autoveicoli durante le soste prolungate così come previsto ai sensi dell'art. 157 del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

5. LIQUAMI E CONCIMI A BASE DI UREA Dal 1 ottobre al 15 aprile di ogni anno in allerta superiore a verde

5.1 Divieto di spandimento di liquami zootecnici e concimi a base di urea in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Nei periodi in cui lo spargimento di liquami o concimi a base di urea è consentito, l'interramento deve essere obbligatoriamente programmato nel più breve tempo possibile al massimo entro e non oltre le 24 ore.

5.2 Obbligo di realizzare interventi di copertura delle vasche di stoccaggio liquami zootecnici e altri interventi gestionali negli allevamenti che possano ridurre le emissioni di azoto ammoniacale

6. DI INVIARE la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale al fine di far espletare i necessari controlli di competenza

AVVERTE

salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000;

INFORMA

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito internet <http://www.comune.roncade.tv.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

INVITA

- a non installare generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle";
- a non utilizzare nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;
- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta

fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare “apparecchi soffiatori” limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.
- A preferire per il trasporto di persone l'uso di mezzi pubblici ove questi siano disponibili
- Quanto più è possibile utilizzare l'auto privata con più persone a bordo e ottimizzare i percorsi in modo da impiegare l'auto il meno possibile.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente n. 97 del 11.10.2022 ed entra in vigore il giorno stesso della sua sottoscrizione.

IL SINDACO
Pieranna Zottarelli

SINDACO
ZOTTARELLI PIERANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo